



TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4/2023

Oggi **21 febbraio 2023 alle ore 9.25**, innanzi al Giudice Cinzia Immordino,
sono comparsi:

Per C [REDACTED] l'avv. ASARO;

nessuno per il MINISTERO DELLA ISTRUZIONE costituitosi
telematicamente.

L'avv. Asaro discute la causa riportandosi al contenuto del ricorso
contestando la memoria del MIM e chiede che la stessa venga decisa.

Dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo in udienza.

Il Giudice

dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che
allega al presente verbale e di cui dà lettura.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO

in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 429 c.p.c.) la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente

TRA

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv.
Luciano Asaro (asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it) per procura in atti

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore*, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA (C.F. 80018500829), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - UFFICIO XI AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI (C.F. 80003400811), in persona del legale rappresentante *pro tempore* e I.S. G. XIII - COSENTINO (C.F. 91032360819), in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentati e difesi dal funzionario dott. Massimiliano Rallo (usptp@postacert.istruzione.it)

RESISTENTI

◇◇◇

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

- 1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a vedersi attribuita la progressione stipendiale maturata alla data della cessazione in servizio nella misura della quota maturata a tale data rispetto allo scaglione stipendiale successivo;
- 2) per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta all'adozione dei provvedimenti conseguenziali;
- 3) compensa integralmente le spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

██████████o, docente di scuola secondaria di II° grado, ██████████
(██████████) assunto in ruolo il 08/05/1996, con decorrenza giuridica dal 01/09/1991, premesso di essere titolare della fascia stipendiale n. 28 e di maturare il gradone successivo in data successiva alla cessazione del servizio prevista per il giorno 1.9.2023, cosa che non gli consente di godere dei benefici economici e previdenziali relativi allo scaglione n. 35 che avrebbe maturato nel dicembre 2022 qualora gli fosse stato riconosciuto, in seno al decreto di ricostruzione carriera, l'anno 2013 ha chiesto: *“Contrariis reiectis ➤ Previa disapplicazione dei provvedimenti legislativi, amministrativi e contrattuali, che stanno alla base del decreto di ricostruzione di carriera di cui in narrativa, ➤ Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente affinché anche l'anno 2013 venga ritenuto utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico, oltre che per il pagamento delle conseguenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi; ➤ Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione, attesa la perdurante vigenza del blocco contrattuale per l'anno 2013; ➤ In subordine e senza recesso, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a rivendicare, pur in presenza del blocco relativo all'anno 2013, la progressione stipendiale maturata pro quota rispetto alla scaglione stipendiale successivo, alla data della prossima cessazione dal servizio; ➤ Condannare pertanto parte resistente al riconoscimento anche dell'anno 2013 come utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico, oltre che al pagamento, in favore del ricorrente, di tutte le conseguenziali differenze retributive, oltre accessori di legge; ➤ In subordine e senza recesso, condannare pertanto parte resistente a riconoscere, pur in presenza del blocco relativo all'anno 2013, la progressione stipendiale maturata pro quota rispetto alla scaglione stipendiale successivo,*

alla data della prossima cessazione dal servizio; ➤ Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato antistatario".

Ha resistito l'Amministrazione scolastica.

Su base documentale ed in diritto la causa, all'odierna udienza, è stata decisa.

La domanda è fondata.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 178/2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in G.U., del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante, fra l'altro, dall'art. 1 comma 1 lettera c) primo periodo, del D.P.R. n. 122 del 4.9.2013 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti a norma dell'art. 16 commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 98 del 6.7.2011 convertito in legge 157. 2011 n. 11 ed altro.

In sintesi, per effetto della sentenza della Consulta sopra citata, appare essere stato rimosso il blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, che la Consulta ha qualificato come causa di sospensione strutturale delle medesima contrattazione.

Se a seguito della statuizione della Corte la rimozione della causa sospensiva produce i suoi effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella G.U., e cioè dal 30.7.2015 in poi, sono stati rimossi gli effetti derivanti dal blocco per gli anni 2011 e 2012, mentre per l'anno 2013 per il Co. della scuola, dell'università, della ricerca, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non risultano essere state avviate da parte delle competenti Amministrazioni le procedure di contrattazione collettiva, non è infondato, che anzi meritevole di tutela l'assunto del ricorrente, che richiede riconoscersi il proprio diritto quantomeno a vedersi calcolato il servizio svolto in costanza del blocco stipendiale relativo all'anno 2013 pro quota, in relazione al raggiungimento della classe stipendiale successiva e cioè il diritto alla progressione stipendiale maturata alla data della cessazione in servizio nella misura della quota maturata a tale data rispetto allo scaglione stipendiale successivo.

In tali termini la domanda va accolta, come da dispositivo.

La peculiarità della questione integra giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite.

Marsala, 21.2.2023

IL GIUDICE
-Cinzia Immordino

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice Cinzia Immordino** in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*